



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO DI RADIOPROTEZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI, DELLA POPOLAZIONE E DELL'AMBIENTE DAI RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI (D.Lgs. n. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni)

Art. 1 - Campo di applicazione

In riferimento alle norme di cui al D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., il presente Regolamento si applica ai lavoratori che svolgono attività che comportano la detenzione e/o l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso le strutture dell'Università degli Studi di Palermo, ad eccezione dei "lavoratori" in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) e presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, così come individuati ai sensi del Regolamento per la Sicurezza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.), ente dotato di autonoma personalità giuridica, operanti nei luoghi di lavoro dell'Azienda medesima e della Scuola di Medicina e di Chirurgia, intendendo per tali luoghi quelli destinati allo svolgimento della attività assistenziali integrate ed inscindibili con le attività di didattica e di ricerca, ai sensi del D.Lgs. n. 517/99 e del vigente Protocollo d'Intesa tra Università e Regione Siciliana – Assessorato della salute.

Art. 2 - Datore di Lavoro

Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, è individuato come Datore di Lavoro, per la cui definizione il D.Lgs. n. 230/95 rinvia all'art. 2 del D.Lgs. n. 626/94 così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Il Datore di Lavoro esercita l'alta vigilanza sull'attività dei Responsabili delle Strutture (così come individuate nel successivo art. 5) ai fini della radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Il Datore di Lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Radioprotezione di cui al successivo art. 4, nomina, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, l'Esperto Qualificato ed il Medico Autorizzato e comunica i loro nominativi all'Ispettorato Provinciale del Lavoro. Esercita, altresì, l'alta vigilanza sull'operato dell'Esperto Qualificato e del medico addetto alla sorveglianza medica (Medico Autorizzato e Medico Competente), assicurando le condizioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

Al Datore di Lavoro spetta farsi carico, ai sensi dell'art. 61 comma 5 del D.Lgs. n. 230/95, di tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione.

Art. 3 - Servizio di Radioprotezione

Il Servizio di Radioprotezione è istituito al fine di assicurare il necessario supporto alle attività di sorveglianza fisica e medica, con riferimento all'aspetto della protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e della protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e per meglio adempiere ai compiti di prevenzione e protezione nel campo delle radiazioni ionizzanti.

Il Servizio costituisce necessaria interfaccia tra il Datore di Lavoro, l'Esperto Qualificato, il Servizio di Medicina del Lavoro, i Responsabili delle Strutture, il Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo, nonché gli eventuali Enti convenzionati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Al Servizio è, altresì, demandato il compito del coordinamento e la cura degli aspetti gestionali e organizzativi inerenti l'espletamento dell'attività di sorveglianza fisica o medica, ferma restando l'autonomia professionale dell'Esperto Qualificato e dei Medici addetti alla Sorveglianza Medica.

La Direzione Generale assicura il supporto tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Servizio di Radioprotezione.

La sede amministrativa è presso la sede del Responsabile del Servizio.

Le funzioni di Medico Autorizzato/Competente e di Esperto Qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del Datore di Lavoro (Rettore o suo Delegato), né dai dirigenti che esercitano o dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza (artt. 77 e 83 D. Lgs. n. 230/95).

Per l'attività svolta dal Medico Autorizzato e dall'Esperto Qualificato verrà corrisposto un compenso forfettario, calcolato in ragione del 50% dell'onorario minimo a quantità, di cui ai rispettivi tariffari nazionali vigenti nel tempo, che sarà corrisposto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/80, nell'ipotesi di incarico conferito a personale Docente ovvero ai sensi del Vigente CCNL - Comparto Università - nell'ipotesi dell'incarico conferito a personale tecnico-amministrativo.

I costi derivanti dal funzionamento del Servizio graveranno su apposita voce di bilancio.

Il Servizio, in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti in vigore presso l'Università di Palermo, può svolgere anche attività di consulenza per conto terzi.

Art. 4 - Responsabile del Servizio di Radioprotezione

Persona incaricata dal Datore di Lavoro, che, essendo in possesso di capacità ed attitudini adeguate, coordina le attività del Servizio, assumendo la responsabilità dello stesso. È di norma scelto tra il personale universitario in possesso di competenze specifiche in materia di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Al Responsabile del Servizio di Radioprotezione sono attribuiti i compiti delegabili del Datore di Lavoro ed, in particolare, a lui compete di:

- a) fornire i mezzi e le informazioni nonché le condizioni necessarie all'Esperto Qualificato ed ai Medici addetti alla sorveglianza sanitaria per lo svolgimento dei loro compiti;
- b) attivarsi affinché, prima dell'inizio (o della variazione) delle attività disciplinate dal D.Lgs. n. 230/95 venga elaborata (o aggiornata) dall'Esperto Qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione di cui al sopraccitato Decreto, acquisirne copia e trasmetterla al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c) fornire ai Responsabili delle Strutture le indicazioni predisposte dall'Esperto Qualificato affinché, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 82 del D.Lgs. n. 230/95, gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
- d) provvedere, sulla base delle segnalazioni dei Dirigenti (così come definiti al successivo art. 6), affinché, nel rispetto delle disposizioni contenute al citato art. 82 del D.Lgs. n. 230/95, i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione;
- e) richiedere a ciascun lavoratore informazioni su precedenti e/o attuali attività lavorative presso altri Datori di Lavoro e la certificazione delle dosi ricevute;
- f) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, sulle norme di protezione sanitaria, sulle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, sulle modalità di esecuzione del lavoro;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- g) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'Esperto Qualificato che lo riguardano direttamente, qualora richiesti, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica, di cui all'articolo 81 del D.Lgs. n. 230/95, concernente il lavoratore stesso;
- h) assicurare la regolarità delle visite mediche (preventive, periodiche, conclusive, straordinarie) dei lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti, per il tramite del Servizio di Medicina del Lavoro;
- i) vigilare affinché siano predisposte le comunicazioni di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 230/95 nonché i nulla osta eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività, sulla base delle indicazioni dell'Esperto Qualificato;
- j) vigilare affinché sia predisposta la documentazione di cui agli artt. 81 e 90 del D.Lgs. n. 230/95 da parte dell'Esperto Qualificato e del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria, provvedendo altresì alla loro conservazione e al rispetto della riservatezza dei dati e delle informazioni, secondo i termini di legge.

Al Responsabile del Servizio di Radioprotezione, per l'attività svolta, verrà erogato un compenso, nella misura stabilita dal C.d. A., che sarà corrisposto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, nell'ipotesi di incarico conferito a personale Docente ovvero ai sensi del Vigente CCNL - Comparto Università - nell'ipotesi dell'incarico conferito a personale tecnico-amministrativo.

Il Responsabile del Servizio di Radioprotezione opera in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro e con i Dirigenti.

Art. 5 - Strutture e responsabili di struttura

Ai fini del presente Regolamento si intendono per Strutture Universitarie i Dipartimenti, nonché ogni altra unità produttiva dotata di poteri di gestione, individuata in atti formali d'Ateneo ove si svolgono attività che comportano la detenzione e/o l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

I responsabili di Struttura, sono individuati nei Direttori di Dipartimento e nei Dirigenti delle altre unità produttiva di cui sopra.

Art. 6 - Dirigenti

Il Dirigente è colui il quale, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

I Dirigenti sono individuati, ai sensi del D.Lgs. n. 230/95, nei Direttori di Dipartimento e nei Dirigenti delle altre unità produttive di cui al precedente art. 5.

I Dirigenti rispondono della corretta gestione delle attività della struttura che gestiscono e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa, dai regolamenti vigenti in materia di sicurezza e dallo Statuto. I Dirigenti sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste, con particolare attenzione ai principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 230/95, e, in relazione alla natura dell'attività della struttura, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I Dirigenti devono acquisire dall'Esperto Qualificato la documentazione tecnica necessaria per le comunicazioni di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 230/95, nonché richiedere i nulla osta eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività disciplinate dallo stesso decreto, sulla base delle indicazioni dell'Esperto Qualificato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

I Dirigenti adottano le misure necessarie per l'utilizzazione, il funzionamento e la messa a norma di attrezzature, strumenti ed arredi tecnici di laboratorio, impianti tecnologici. Inoltre curano l'acquisizione e l'uso corretto dei dispositivi di protezione collettivi e personali in relazione al rischio da radiazioni ionizzanti.

I Dirigenti, in collaborazione con il Servizio di Radioprotezione, partecipano alla predisposizione del Documento sulla Valutazione dei Rischi ed alla elaborazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare fornendo tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta.

I Dirigenti devono, inoltre:

- a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 82 del D. Lgs. n. 230/95, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
- b) curare che copia delle norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni, predisposte dall'Esperto Qualificato, sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
- c) individuare, di concerto con i responsabili della ricerca e della didattica in laboratorio, i soggetti addetti alle attività disciplinate dal D.Lgs. n. 230/95 e inviare all'Esperto Qualificato, per il tramite del Responsabile del Servizio di Radioprotezione, la modulistica predisposta dal Servizio di Radioprotezione;
- d) acquisire, prima di adibire un lavoratore ad attività comportante rischi da radiazioni ionizzanti, attraverso comunicazione scritta, la classificazione da parte dell'Esperto Qualificato ed il giudizio di idoneità da parte del medico addetto alla sorveglianza sanitaria;
- e) inoltrare al Responsabile del Servizio di Radioprotezione le comunicazioni inerenti il cambio di attività o la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti;
- f) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
- g) curare che i lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione e in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera b);
- h) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
- i) vigilare sull'attuazione delle limitazioni o prescrizioni impartite dal Medico Autorizzato/Competente nei giudizi di idoneità;
- j) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento in materia di Radioprotezione promossi dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Radioprotezione, secondo la normativa vigente.

Art. 7 - Preposti

I Preposti sono coloro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Sono individuati come Preposti, da parte dei Dirigenti, quei lavoratori che svolgono un'attività che prevede il coordinamento, ai fini operativi, di personale dipendente e che non siano già stati individuati come Dirigenti.

Nell'ambito dei Dipartimenti possono essere individuati, nei Responsabili di Laboratorio o di Officina.

In particolare, ad essi compete:

- operare la sorveglianza e la vigilanza sulla corretta attuazione delle misure di radioprotezione da parte del personale dipendente cui sovrintendono, con particolare attenzione nei confronti di tutti coloro che si avvalgono delle attrezzature delle strutture, in relazione ai quali il Dirigente ha comunque la responsabilità diretta di informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di radioprotezione;
- provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera b), usino i mezzi di cui alla lettera f) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera g) di cui al precedente art. 6;
- segnalare al Dirigente eventuali difformità nell'applicazione del presente regolamento.

Art. 8 - Lavoratori

Ai fini del presente Regolamento sono lavoratori: i docenti, i ricercatori, i tecnici, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ed essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca, nei quali si svolgano attività che comportano la detenzione/o l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti (siano esse apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, materie radioattive o apparecchi contenenti materie radioattive), nonché ogni altro soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un'attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., i lavoratori, in relazione all'attività svolta ed ai limiti di dose fissati dalla normativa vigente, sono classificati dall'Esperto Qualificato in "Lavoratori non Esposti" o in "Lavoratori Esposti". Questi ultimi sono classificati in Categoria A o in Categoria B.

I lavoratori devono:

- a) osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
- b) usare, secondo le specifiche istruzioni, i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal Datore di Lavoro;
- c) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- d) non rimuovere, né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
- e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
- f) frequentare gli appositi corsi di formazione in materia di radioprotezione organizzati dal Datore di Lavoro;

I lavoratori esposti devono, inoltre, sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del D.Lgs. 230/95.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 9 - Esperto Qualificato

L'Esperto Qualificato è colui il quale possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i..

L'Esperto Qualificato esercita le sue funzioni all'interno del Servizio di Radioprotezione, cui afferisce funzionalmente, e viene nominato dal Datore di Lavoro sentito il Responsabile del Servizio di Radioprotezione.

L'Esperto Qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del Datore di Lavoro deve:

a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 del D.Lgs. n. 230/95 e dare indicazioni al Datore di Lavoro della attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere *f*) e *h*);

b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:

I) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;

II) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;

III) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;

IV) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;

c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;

d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti di Categoria A e di Categoria B, secondo le modalità previste all'art. 79 del D.Lgs. n. 230/95;

e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il Datore di Lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;

f) procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione;

g) inoltrare al Datore di Lavoro, per il tramite del Servizio di Radioprotezione, la relazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 230/95;

h) comunicare per iscritto al Medico Autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di Categoria A e con periodicità almeno annuale, al Medico Competente, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

Art. 10 - Medico Autorizzato

Il Medico Autorizzato è il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D.Lgs. n. 230/95.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Medico Autorizzato può esercitare le sue funzioni all'interno del Servizio di Medicina del Lavoro, cui afferisce funzionalmente, e viene nominato dal Datore di Lavoro sentito il Responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro.

Il Medico Autorizzato ha l'obbligo di effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in categoria A, così come previsto dal D.Lgs. n. 230/95 e, se richiesto, anche dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in categoria B.

Art. 11 - Convenzioni

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso l'Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 230/95, sono individuati di intesa tra gli Enti convenzionati e l'Università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Ove non esistano rapporti convenzionali con Enti esterni che inviano propri dipendenti o ad essi equiparati per lo svolgimento dell'attività di ricerca o di studio, i lavoratori ospitati presso l'Università debbono osservare le normative vigenti e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale con il quale lo stesso viene emanato e annulla e sostituisce il precedente approvato con delibera n° 8 del C.d.A. del 29/12/2004.

Il presente Regolamento verrà affisso all'albo ufficiale dell'Ateneo e inviato a tutte le strutture.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.